



COMUNE DI BRESCIA

## **ORDINANZA SINDACALE N. 105 del 31/05/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO. ZONA STAZIONE - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIVOGLIA RECIPIENTE DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 06.00 - PERIODO DAL 7 GIUGNO 2024 AL 29 SETTEMBRE 2024**

### **LA SINDACA**

- **PREMESSO** che in alcune zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Brescia, ed in particolare nelle zone ricomprese nelle vie: Via F.lli Ugoni tratto compreso tra Via Cassala e P.le Repubblica, Via Folonari; Piazzale Repubblica; Via Corsica nel tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Sostegno; Viale Stazione; Vicolo Stazione; Via Togni nel tratto compreso tra Viale Stazione e Via Folonari; Via XX Settembre tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Saffi; Via Foppa; Via Romanino; Via Solferino tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Lattanzio Gambara tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Sostegno nel tratto compreso tra Via Corsica ed il cavalcavia Kennedy; Via Privata De Vitalis nel tratto compreso tra Via Sostegno e Via Sardegna, si è evidenziato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indulgiano negli spazi pubblici con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza;
- **PRESO ATTO** che al consumo di tali bevande consegue frequentemente l'abbandono nelle strade, piazze, porticati pubblici e di uso pubblico, di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;
- **CONSIDERATO** inoltre che, come risulta dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, in più occasioni si sono verificate risse e alterchi, causati dall'abuso di sostanze alcoliche, aggravati dalla circostanza che i contenitori in vetro utilizzati per il consumo di bevande, ridotti in frantumi, sono utilizzati come potenziali strumenti di offesa;

- **TENUTO CONTO** che detta situazione costituisce seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, per la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la civile convivenza dei cittadini, così come rilevato dai molteplici interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale e come più volte segnalato dai residenti nella zona in premessa indicata;
- **CONSIDERATO** altresì che le vie sopra indicate sono interessate da un notevole afflusso e frequentazione di persone, dovuto alla presenza di pubblici esercizi ed esercizi commerciali nonché dagli utenti della stazione ferroviaria;
- **RILEVATO** che allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra l'ambito residenziale e il libero esercizio delle attività economico-produttive, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco compete, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie;
- **RITENUTO** di escludere dai divieti in oggetto le attività commerciali ubicate all'interno dell'edificio della stazione ferroviaria, stante il servizio reso ai viaggiatori e la tipologia di clientela;
- **RILEVATO** che competono al Sindaco, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione del divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie o per l'intero giorno;
- **TENUTO CONTO** inoltre che l'art. 7, comma 1, lett. x) del Regolamento di Polizia Urbana si limita a vietare il mero consumo di bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari, sul suolo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, e sanziona l'abbandono e deposito di detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana;
- **DATO ATTO** che l'art. 6 commi 2, 2 bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, conv. in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03.00 alle ore 06.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00, pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 20.000;

- **VALUTATO** tuttavia che la dimensione dei fenomeni in premessa descritti comporta la necessità di rendere più stringenti i divieti già in vigore e richiede un intervento contingibile e urgente in merito alla vendita o cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche ampliando, per un periodo limitato di tempo, l'estensione oraria del divieto con riferimento ai numerosi esercizi commerciali dell'area, al fine di scongiurare rischi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica ed evitare possibili gravi conseguenze;
- **RITENUTO** necessario istituire il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsivoglia recipiente contenute, tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 06.00 del giorno successivo, per il periodo dal 7 giugno 2024 al 29 settembre 2024, fatto comunque salvo il divieto di consumo delle bevande alcoliche e il divieto di abbandono dei relativi contenitori di cui all'art. 7, comma 1, lett. x) del Regolamento di Polizia Urbana;
- **RILEVATO** che dalle relazioni della Polizia Locale, nonostante l'effettuazione dei servizi di presidio e controllo da parte delle Forze di Polizia, la situazione permane critica;
- **VISTA** la richiesta del Comandante della Polizia Locale del 31 maggio 2024 che evidenzia la necessità di reiterare il provvedimento per contrastare, nella zona della stazione ferroviaria, le condotte che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e che ledono la sicurezza pubblica;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

#### **VISTI**

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 18 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città";

#### **ORDINA**

**il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione e in qualsivoglia recipiente contenute,

**tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 06.00 del giorno successivo, dal 7 giugno 2024 al 29 settembre 2024,**

nelle seguenti vie:

Via F.lli Ugoni tratto compreso tra Via Cassala e P.le Repubblica,

Via Folonari;  
Piazzale Repubblica;  
Via Corsica nel tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Sostegno;  
Viale Stazione;  
Vicolo Stazione;  
Via Togni nel tratto compreso tra Viale Stazione e Via Folonari;  
Via XX Settembre tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Saffi;  
Via Foppa;  
Via Romanino;  
Via Solferino tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi;  
Via Lattanzio Gambara tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi;  
Via Sostegno nel tratto compreso tra Via Corsica ed il cavalcavia Kennedy;  
Via Privata De Vitalis nel tratto compreso tra Via Sostegno e Via Sardegna;

**Tale divieto riguarda esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere nonché i distributori automatici;**

#### **AVVERTE**

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

#### **DEMANDA**

alla Polizia Locale e, su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Forze di Polizia, di far rispettare la presente ordinanza;

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Brescia;
- agli organi di Polizia;
- alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto della presente ordinanza.

Brescia, 31/05/2024

LA SINDACA  
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC  
S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82